

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
7-1/2025



TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE E CONCURSUALE

IL COLLEGIO:

Dottoressa	Giuseppina Valiante	Presidente rel.
Dottoressa	Enza Faracchio	Giudice
Dottoressa	Federica Felaco	Giudice

PRONUNCIA LA SEGUENTE

SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nel procedimento iscritto al n. 7-1/2025 r.g.p.u., promosso su ricorso di Tecnocanali S.r.l.s. –P. Iva 05366400652, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Maria Michela ALBANO

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DEL DEBITORE

CIELO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

C.F.: 05378550650

REA SA-441546

SEDE : Salerno (SA), Vicolo delle Colonne n.1, cap 84121

Rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Mastrolia

RESISTENTE

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con ricorso depositato in data 17.01.25 ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), parte istante rappresenta di essere creditrice della somma di Euro di **€ 15.000,00, oltre interessi moratori, in forza del D.I. N. 195/2022 (R.G. n. 584/2022) emesso dal Tribunale di Salerno in data 26.01.2022, reso provvisoriamente esecutivo con ordinanza pronunciata del G.I. il 27.01.2022 e munito di formula esecutiva rilasciata il 13.01.2023.** La società ricorrente, sottolineando la sussistenza dello stato di insolvenza della resistente, reso evidente, a suo giudizio chiede la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della stessa resistente o , in subordine, la declaratoria di apertura della liquidazione controllata della stessa.

1.2 A seguito del deposito del ricorso è stata fissata avanti al G.D. l'udienza "*Mista*" del giorno 25.02.25 differita poi al 08.05.25 al fine di consentire la regolarizzazione fiscale della domanda di liquidazione controllata e la trattazione unitaria di ambo le istanze.



In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (*cf.*, *Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016*) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti; che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa; che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata.

Nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata; inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili.

Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale; che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **ricavi** per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro; c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro); che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia; che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore; che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (*Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681*).

1.3 Il resistente nel costituirsi chiede, in primo luogo, la reiezione dell'istanza di liquidazione giudiziale, promossa nei suoi confronti, eccependo la sua natura di impresa minore. Nello specifico, quanto alla debitoria erariale precisa che l'importo



di euro 311.541,15 relativo allo “*schema d’atto n. TF9Q3M200161/2025 anno di imposta 2019*” (che sarebbe stato erroneamente qualificato dall’amministrazione finanziaria come “*avviso di accertamento*”), notificato il 31.01.2025, anno di imposta 2019, sarebbe affetto da una pluralità di errori (quali la quantificazione del reddito sulla base della circostanza che essa resistente abbia svolto attività di ristorazione laddove ha sempre svolto attività di take away) e di conseguenza sarebbe stato oggetto di osservazioni nel termine e, in caso di mancato accoglimento delle stesse, di impugnazione.

In secondo luogo, la resistente chiede la reiezione dell’istanza di liquidazione controllata deducendo l’insussistenza dello stato di solvenza e rappresentando di aver venduto l’unica azienda di cui era in possesso ma di aver intenzione di riprendere l’attività di ristorazione a breve.

1.4 All’udienza del 08.05.25, le parti si sono riportate alle loro rispettive conclusioni e il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

1.5 Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell’art. 27 C.C.I., la propria competenza, atteso che il debitore ha sede legale in Salerno (SA), ovvero nel circondario dell’intestato Ufficio Giudiziario.

Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.

1.6 La legittimazione di parte ricorrente può dirsi sussistente in quanto il credito di parte ricorrente è portato da decreto ingiuntivo, reso provvisoriamente esecutivo con ordinanza pronunciata del G.I. il 27.01.2022 di cui alla documentazione versata in atti.

1.7 Quanto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, deve precisarsi che la stessa, per le ragioni, di cui in prosieguo non può trovare accoglimento.

Dagli atti acquisiti emerge che la società debitrice non risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 121 del codice della Crisi di Impresa.

Infatti, detto articolo prevede espressamente che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.

Come noto, l’art. 2 comma 1 lettera d) CCII qualifica come “impresa minore” l’impresa che nei tre esercizi precedenti alla data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale abbia un attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300.000,00, ricavi per un ammontare annuo non superiore a € 200.000,00 e debiti scaduti non superiori a € 500.000,00.

Nel caso di specie, valorizzando la documentazione depositata dalla stessa resistente, tra cui il prospetto di cui infra, i suindicati parametri non possono dirsi superati.



Anno di esercizio	Attivo	Ricavi	Debiti
2021	€ 78.655,00	€ 163.050,00	€ 150.752,00
2022	€ 29.720,00	€ 325,00	€ 135.213,00
2023	€ 15.655,00	€ 308,00	€ 145.211,00
2024	€ 13.729,00	€ 0,00	€ 175.656,00

Sono state quindi valorizzate, in quanto ragionevoli, le contestazioni alla debitoria erariale, riferibili allo *schema d'atto di accertamento n. TF9Q3M200161/2025 anno di imposta 2019* del cui importo, quindi, non si è tenuto conto.

Gli ulteriori dati, riferibili ad attivo e ai ricavi, trovano conferma nella circostanza, riferita dalla stessa resistente, di aver cessato l'attività.

Pertanto, devono ritenersi sussistenti sufficienti elementi per qualificare parte debitrice come impresa minore.

Per tale ragione la domanda di apertura della liquidazione giudiziale va rigettata.

1.8 La domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, invece, può essere accolta.

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up innovativa o ancora come ogni eventuale tipo debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Con riferimento al presupposto oggettivo, con riferimento alle domande proposte da un creditore va riscontrata una debitoria superiore ad € 50.000,00 e deve sussistere lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 lettera c) CCII, che fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza, come definiti dalle lettere a) e b) del medesimo art. 2.

La società resistente può essere qualificata, come in precedenza precisato, quale impresa minore, in ragione del mancato superamento degli indici dimensionali di cui all'art 2 comma 1 lettera d) CCII.

La debitoria riscontrata nella presente sede è superiore all'importo minimo di € 50.000,00, considerando il credito allegato da parte ricorrente, la debitoria certificata dall'Agenzia delle Entrate (al netto dell'accertamento contestato), la debitoria contributiva nonché le ulteriori passività verso banche e fornitori riportate nel bilancio 2024 .

Lo stato di insolvenza, pure, può dirsi accertato



Come noto lo stato di insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In tema di accertamento dello stato di insolvenza del debitore fallendo, l'elemento esteriore più indicativo dello stato di insolvenza è il marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati, non compensato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa (v. Cass. civ. Sez. I Ord., 14/01/2019, n. 646).

Nel caso di specie, la debitoria accertata (credito del ricorrente pari a 15.000,00, debitoria erariale, al netto dell'accertamento contestato, di euro 90.000,00, la debitoria contributiva di circa 17.000,00, la debitoria verso banche di circa 22.000,00, la debitoria nei confronti dei fornitori di 42.286,00) messa raffronto con un attivo risultante da bilancio 2024 pari ad euro 13.729,00 nonché con la chiusura dell'attività, cristallizza una situazione di conclamata insolvenza.

La chiusura dell'attività affermata infatti esclude la possibilità di considerare flussi di cassa tali da gestire la debitoria comunque documentata in atti.

Pertanto, lo stato di insolvenza può dirsi provato.

1.9 Il Tribunale definitivamente pronunciando, letti gli artt. 40, 41, 49, 50, 121, 268 e 270 CCII

P.Q.M.

1)RIGETTA la domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale di CIELO-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F.: 05378550650

2)ACCOGLIE la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata di CIELO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ,C.F.: 05378550650

3)DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione controllata di CIELO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
C.F.: 05378550650

REA SA-441546

SEDE : Salerno (SA), Vicolo delle Colonne n.1, cap 84121

4. **NOMINA** quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Giuseppina Valiante;

5. **NOMINA** liquidatore della procedura l'avv. Paolo Glielmi;

6. **PRECISA** che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII, da applicare ex art. 276 in quanto compatibile;

7. **PRECISA** che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata "*Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili*" ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;

8. **AUTORIZZA**, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti



finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti; e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;

9. **AUTORIZZA**, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
10. **DISPONE** che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) il liquidatore apra ed utilizzi **l'indirizzo di posta elettronica della procedura** di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
11. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
12. **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
13. **ORDINA** la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
14. **RISERVA** la determinazione della quota di reddito necessaria per il sostentamento del debitore e della sua famiglia;
15. **DISPONE** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;
16. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali la sentenza va notificata ai sensi dell'articolo 270, comma 4, precisando che il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni;
17. **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di **90 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
18. **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del



Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;

19. **AVVISA** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
20. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completi l'inventario dei beni del debitore, rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e depositi lo stesso, ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato, precisando che si applica l'art. 213, commi 2, 3 e 4, CCII;
21. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione, precisando che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCII;
22. **INVITA** il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia; - l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 52.000,00 a € 260.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
23. **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza; in particolare autorizza il Liquidatore a ricalcolare il reddito necessario per il debitore e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
24. **ORDINA** al liquidatore di riferire al Giudice Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
25. **ORDINA** al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
26. **AUTORIZZA** il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
27. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
28. **DISPONE** che la sentenza sia notificata al debitore;
29. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);



30. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese;
31. **DISPONE** che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
32. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
33. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3, che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della Cancelleria comunicata al Pubblico Ministero.

Salerno, 22/09/2025

Il Presidente relatore ed estensore
dott.ssa Giuseppina Valiante

